



PROVINCIA DI LIVORNO

**REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI
SOGGETTE A PAGAMENTO RESE
DALLA POLIZIA PROVINCIALE A
FAVORE DI TERZI:
DETERMINAZIONE TARIFFE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31/29.10.2018

In vigore dal 1° dicembre 2018

Articolo 1 - Oggetto

La presente disciplina riguarda le prestazioni a pagamento rese dal Corpo di Polizia Provinciale su richiesta di terzi (soggetti pubblici e privati) o quando si rendano necessari a seguito dello svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio provinciale/comunale o di altri servizi di competenza della Polizia provinciale.

Articolo 2 - Prestazioni a pagamento

I servizi di Polizia Stradale, Polizia Ittico-Venatoria o altri servizi di competenza della Polizia Provinciale che rivestono carattere prevalentemente privato, quando non sussistono i requisiti di necessità ed urgenza in caso di pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata, vengono effettuati a pagamento su richiesta da parte di privati o di altri enti o associazioni, da altri enti o associazioni nei casi e con le modalità di seguito indicate e con l'applicazione delle tariffe secondo i criteri di calcolo previsti nell'allegato "B". Dette tariffe saranno aggiornate con atto del Presidente della Provincia, contestualmente alla variazione del costo del lavoro del personale.

I servizi sotto elencati, svolti a favore dei privati, possono essere effettuati, previo pagamento, sulle aree soggette alla disciplina del Codice della Strada, a seguito di richiesta di Enti e/o persone fisiche:

- a) servizi diretti a disciplinare il traffico:
 - in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere privato che comportino particolare affluenza di veicoli;
 - in caso di richieste di privati, singoli o associati, in occasione di manifestazioni commerciali, sportive, culturali di qualunque natura o in occasione di lavori che richiedono modifiche anche temporanee alla viabilità;
- b) servizi di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare sportive.

Articolo 3 – Prestazioni escluse

- 1) Sono escluse:
 - le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall'art. 2 C.C.N.L. 19.9.2002 Regioni – Enti Locali;
 - le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 già disciplinati da apposita normativa;
 - le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - le prestazioni del personale di Polizia Provinciale a supporto di altri Comandi e svolti conformemente alla disciplina di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché quelli svolti nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti.
- 2) Sono inoltre escluse:

- manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Provinciale o direttamente dai Comuni ricadenti sul territorio della Provincia;
- feste patronali, manifestazioni religiose, cerimonie funebri;
- eventi sportivi di rilevante interesse pubblico purché svolti in area pubblica e con accesso libero e gratuito;
- altri eventi o attività non compresi nei precedenti, verso cui l'Amministrazione Provinciale abbia espressamente riconosciuto uno specifico interesse pubblico.

Articolo 4 – Domanda del richiedente

I soggetti promotori di manifestazioni e/o attività per le quali necessitino prestazioni di servizio, da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, soggette a pagamento, sono tenuti ad inoltrare domanda al Presidente della Provincia, almeno 30 giorni prima dell'evento per il quale è richiesta la prestazione.

Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato "C", dovrà essere specificato:

- il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
- la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);
- le generalità del richiedente complete con Codice fiscale o Partita Iva;
- le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Provinciale;
- la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
- indicazione generale dei servizi necessari.

Articolo 5 – Istruttoria della domanda

Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale valuta l'ammissione della richiesta, i servizi necessari per assicurare l'ideale svolgimento dell'evento e, in caso di ammissibilità, ne quantifica i costi. Il Comandante, valutata complessivamente la manifestazione o l'attività privata nonché il suo impatto sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione, determinerà il numero necessario di operatori, la loro qualifica, gli orari di impiego e i mezzi con i quali il servizio andrà svolto.

Articolo 6 – Oneri finanziari a carico del richiedente e modalità di versamento

I corrispettivi per le prestazioni rese a terzi e le modalità di pagamento sono stabiliti nell'allegato "B"; essi compensano le prestazioni effettuate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, compresi gli oneri a carico dell'Ente, nonché l'uso ed il deterioramento di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Ente utilizzati per l'espletamento del servizio.

Il richiedente dovrà trasmettere la ricevuta del pagamento al Comando, entro e non oltre 7 giorni dall'evento a pena della mancata erogazione del servizio della Polizia Provinciale.

A prestazione eseguita il Comandante, sulla base dell'effettivo numero di ore di servizio effettuate, provvede alla quantificazione definitiva della somma dovuta, al fine di richiedere l'integrazione dell'importo versato o per disporre la restituzione della differenza non dovuta.

L'eventuale integrazione dell'importo deve essere effettuata dagli interessati entro 10 giorni dalla manifestazione/evento; per le riscossione delle somme dovute si applicano le norme previste dal Testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato R.D. 14.04.1910, n. 639. Qualora gli organizzatori non adempiano a quanto previsto, ferme restando le procedure di riscossione coattiva, non potranno chiedere ulteriori servizi fino a completa regolarizzazione.

Nel caso in cui, per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare a cura del Comandante della Polizia Provinciale, il servizio già iniziato non possa essere portato a termine, la somma quantificata in precedenza verrà limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

Articolo 7 – Criteri di impiego del personale

L'impiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:

- i servizi resi vengono svolti esclusivamente fuori dall'orario di lavoro, con prestazioni di lavoro straordinario, nel purché la prestazione di lavoro straordinario del singolo dipendente non superi l'orario del turno ordinario, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego;
- il lavoro straordinario prestato dal personale della polizia è remunerato nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL Funzioni locali;
- adesione volontaria da parte del personale per la resa extra, con pari possibilità per tutti gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale;
- le ore di lavoro effettuate (risorse impiegate per il pagamento delle ore di straordinario) dagli operatori di Polizia Provinciale per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente disciplinare, non verranno conteggiate nel monte ore straordinario dei dipendenti dell'Ente.

Articolo 8 – Divieti

E' vietato erogare prestazioni in assenza del preventivo versamento.

Nessuna ulteriore remunerazione è dovuta al personale.

TABELLA DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPIEGO DI PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI APAGAMENTO, COMPRENSIVI DI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE, ONERI A CARICO DELL'ENTE E SPESE ORGANIZZATIVE.

QUALIFICA	TARIFFA ORARIA IN EURO (COMPENSIVA DI ONERI PER STRAORDINARIO A CARICO ENTE -CPDEL/IRAP/INAIL- E DI ONERI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE AMMINISTRATIVA)
-----------	---

	FERIALI LU-SA DALLE 6:00 ALLE 22:00	FESTIVO O NOTTURNO DOMENICA, FESTIVI E FERIALI DALLE 22:00 ALLE 6:00	FESTIVO E NOTTURNO DOMENICA E FESTIVI DALLE 22:00 ALLE 6:00
UFFICIALI. CAT D	29,20	33,02	38,10
AGENTI CAT. C	22,56	25,51	29,43

TABELLA DELLE TARIFFE AL COSTO DEI VEICOLI IMPIEGATI PER I SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO

COSTO VEICOLO NECESSARIAMENTE PREVISTO NEI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO

TIPOLOGIA	COSTO ORARIO (FINO 6 ORE AD EVENTO)
Motoveicolo	Euro 5,00
Autovettura	Euro 8,00

Modalità di pagamento: Pagamento on line al link: <http://www.provincia.livorno.it/altri/servizi-online/>

MODELLO PER DOMANDA PER I SERVIZI A PAGAMENTO

Al Sig. Presidente della Provincia di Livorno

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
 _____ il _____ e residente a _____ in _____
 _____ n. _____ - C.F. / P.Iva: _____
 _____ in proprio/quale rappresentante di _____
 con sede a _____ in _____ n. _____

CHIEDE

a Codesta Amministrazione Provinciale di Livorno di poter usufruire del servizio della Polizia Provinciale in occasione della seguente iniziativa:

per il/i giorno/i _____ dalle ore _____ alle ore _____,
 in località _____,
 eventuale percorso _____

al fine di garantire la necessaria sicurezza e fluidità della circolazione stradale.

DICHIARA

di rimettersi, per quanto concerne l'organizzazione del servizio richiesto, alla valutazione del Comando per quanto attiene all'orario e al numero degli agenti nonché alle modalità di svolgimento del servizio stesso e che provvederà al pagamento di quanto dovuto, essendo a conoscenza delle tariffe comunali vigenti, appena informato sull'importo da corrispondere.

Nominativo del referente:

_____, nato a _____

il _____ e residente a _____

in _____

- Recapito telefonico: _____

Data _____
